

## **SOSTEGNO ALLE RESPONSABILITA' FAMILIARI ED AI DIRITTI DEI MINORI E DEGLI ADOLESCENTI**

### **AFFIDAMENTO FAMILIARE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E SEGUENTI DELLA LEGGE 4 MAGGIO 1983, N. 184 COME MODIFICATA DALLA LEGGE 28 MARZO 2001, N.149.**

#### **1. FINALITA'**

L'affidamento familiare è un servizio che i comuni singoli o associati e le famiglie affidatarie rendono alla collettività ed ha scopo di garantire:

- al minore, la cui famiglia si trovi temporaneamente in difficoltà, un insieme di relazioni interpersonali indispensabili al suo sviluppo psicofisico;
- alla famiglia d'origine un sostegno adeguato finalizzato al superamento delle difficoltà, al fine di favorire il rientro del minore.

#### **2. DEFINIZIONE**

L'affidamento familiare può essere consensuale o disposto dall'Autorità Giudiziaria. L'affidamento familiare consensuale si realizza inserendo il minore in un nucleo affidatario per un periodo di tempo determinato ed è disposto dal servizio sociale competente con apposito provvedimento reso esecutivo con decreto dal Giudice Tutelare.

Il provvedimento, sia per l'affidamento consensuale che giudiziario, deve contenere:

- le motivazioni dell'affidamento;
- il periodo di presumibile durata dell'affidamento;
- le prescrizioni per gli affidatari;
- le prescrizioni per la famiglia d'origine.

L'affidamento può essere a tempo pieno o parziale e dovrà preferibilmente avvenire, salvo casi particolari, nell'ambito della zona di provenienza del minore al fine di consentire il mantenimento del contesto sociale dello stesso.

#### **3. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio, in base alla delibera Giunta Regionale del 18 luglio 1997, n° 2755, si articola su due livelli:

- territoriale corrispondente al servizio sociale di distretto ed ai servizi ASL interessati;
- di Zona corrispondente al gruppo di Coordinamento per l'affidamento familiare, formato stabilmente da Assistente sociale psicologo.

La delibera sopra citata, definisce i compiti dei soggetti competenti in materia di affidamento familiare, che in tale sede si riportano ed integrano come segue.

**a) Servizi ASL**

- valutazione psico-diagnostica e prognostica nei casi di rischio o psicopatologia conclamata;
- supporto e/o trattamento psicoterapeutico, se necessario, alla famiglia d'origine, ed al minore;
- collaborazione alla formulazione del progetto di affidamento e alla verifica dello stesso con i servizi sociali distrettuali.

**b) Servizio sociale distrettuale:**

- Individuare i minori da affidare e svolgere indagine psico-sociale sul minore e sulla famiglia d'origine;
- formulazione delle proposte e del progetto di affidamento in stretta collaborazione con i Servizi ASL;
- rapporti con l'Autorità Giudiziaria minorile;
- abbinamento tra minore e famiglia affidataria in collaborazione con il Gruppo di Zona;
- segnalazioni delle situazioni individuate al Gruppo di Zona;
- sostegno alla famiglia di origine ed al minore, anche attraverso gli operatori dei servizi ASL interessati;
- supporto alla famiglia affidataria nella gestione dell'affidamento, anche fornendo le informazioni necessarie a garantire la tutela del minore;
- verifica periodica dell'andamento dell'affidamento secondo le modalità e cadenze temporali ritenute necessarie ed opportune per ogni singola situazione;
- definizione e gestione dell'avvio e della chiusura dell'affidamento.

**c) Gruppo di zona**

- informazione e sensibilizzazione della comunità alle problematiche del minore, della famiglia, dell'affidamento;
- collaborazione e collegamento per una progettualità comune con il Privato Sociale, anche in riferimento alla creazione di una rete di famiglie disponibile all'accoglienza di minori extracomunitari soli;
- valutazione, preparazione sul piano sociale e psico pedagogico degli affidatari attraverso momenti individuali e di gruppo;
- tenuta ed aggiornamento di uno schedario delle famiglie disponibili (banca dati);
- abbinamenti in collaborazione con il Servizio Sociale di Distretto;
- sostegno agli affidatari attraverso momenti individuali e/o di gruppo;
- coordinamento, supporto e consulenza tecnica agli operatori del servizio;
- elaborazione periodica di dati inerenti gli affidamenti;
- piano di lavoro annuale;
- formulazione di proposte, indicazioni di linee programmatiche inerenti l'affidamento;
- verifica e valutazione dell'attività del gruppo;
- attività di monitoraggio, predisposizione di programmi, attuazione di verifiche sui minori affidati o inseriti in comunità.

#### **4. CARATTERISTICHE DEGLI AFFIDATARI**

La famiglia o l'affidatario ideale non sono identificabili rigidamente; si terrà conto, perciò, delle seguenti caratteristiche:

1. conoscenza e consapevolezza della temporaneità dell'affido e delle sue caratteristiche di servizio rivolto in via prioritaria a soddisfare le necessità psicologiche e sociali del minore;
2. capacità di comprendere l'individualità dell'affidato e di aiutarlo nel processo di crescita, tenendo conto delle sue esperienze e dei suoi vissuti;
3. consapevolezza degli impegni da assumere nei riguardi del minore, della sua famiglia, dei servizi sociali e disponibilità ad instaurare rapporti di collaborazione con gli stessi;
4. capacità degli affidatari di far fronte a situazioni nuove, in riferimento alla necessità di modificare le relazioni familiari e di organizzare la vita quotidiana per dare accoglienza ad un nuovo soggetto;
5. atteggiamento positivo di tutti i membri della famiglia nei confronti dell'ingresso di "un altro" nell'ambito familiare.

#### **5. OBBLIGHI DEL COMUNE**

1. disporre il provvedimento di affido consensuale attraverso il responsabile del Distretto Sociale; ad esso devono essere allegati "l'atto di consenso" e "l'atto di impegno" sottoscritti rispettivamente dai genitori e dagli affidatari, nonché la relazione sociale, che vengono trasmessi al Giudice Tutelare per la formalizzazione;
2. nel caso di affido giudiziale, il responsabile del distretto sociale predispone il provvedimento dell'affido non consensuale, allegando la sola sottoscrizione dell'atto di impegno da parte degli affidatari;
3. erogare una somma mensile di denaro a favore degli affidatari per contribuire ad ogni necessità del minore; per gli affidi a tempo pieno l'importo corrisposto non dovrà essere inferiore al minimo INPS stabilito annualmente;
4. garantire eventuali servizi aggiuntivi e/o provvidenze ulteriori in relazione alle condizioni psicofisiche del minore e particolari elementi di complessità del progetto;
5. solo nei casi di affido familiare presso parenti obbligati (ex art. 433 e ss. del C.C.) l'erogazione del contributo è subordinata all'accertamento da parte del Servizio Sociale della situazione socioeconomica del nucleo affidatario e delle esigenze del minore;
6. è facoltà dell'ente, su motivata relazione del Servizio Sociale stabilire una quota di contribuzione a carico della famiglia d'origine, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria;
7. favorire l'accesso e la frequenza del minore alle strutture assistenziali ed educative;
8. favorire la formazione degli operatori addetti al Servizio sulle tematiche specifiche riguardanti l'affidamento, anche in collaborazione con gli enti e le risorse del territorio.

#### **6. OBBLIGHI DEGLI AFFIDATARI**

1. rispettare tutte le prescrizioni dell'Ente che ha disposto l'affido e dell'Autorità Giudiziaria;

2. provvedere al mantenimento, alla cura, all'educazione e all'istruzione del minore in affidamento per garantire la sua evoluzione collaborando all'attuazione del progetto predisposto;
3. rispettare le caratteristiche culturali, religiose ed etniche del minore e della sua famiglia;
4. mantenere, in collaborazione, con gli operatori del servizio, rapporti con la famiglia d'origine del minore in affidamento, tenendo conto di eventuali disposizioni dell'Autorità Giudiziaria;
5. rispettare gli accordi relativi alle modalità di rapporto, informando tempestivamente il servizio di ogni novità rilevante, riguardante il proprio nucleo familiare ed il minore;
6. assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia d'origine;
7. non richiedere alla famiglia d'origine né a terzi alcun contributo a qualsiasi titolo;
8. far eseguire tutte le terapie mediche che si rendano necessarie e, nel caso di situazione particolare gravità (ad esempio ricovero ospedaliero), darne tempestiva comunicazione al servizio;
9. partecipare alle attività di sostegno (gruppi, colloqui, formazione, ecc.) predisposte dai servizi secondo le modalità ed i tempi specificati nel progetto;
10. stipulare un contratto di assicurazione per gli incidenti e/o i danni provocati o subiti dall'affidato.

## **7. OBBLIGHI DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE**

1. attivarsi per il superamento delle condizioni che hanno portato all'affidamento per favorire il rientro del minore in famiglia anche in collaborazione con gli operatori del servizio;
2. mantenere rapporti costanti con gli operatori dei servizi sociali e favorire il buon andamento dell'affidamento;
3. mantenere i rapporti con gli affidatari secondo le modalità concordate con gli operatori del servizio;
4. rispettare le modalità di rapporto, con il minore, preventivamente concordate con gli operatori del servizio, nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
5. contribuire alle spese di mantenimento del minore in relazione alle proprie possibilità economiche e nella misura stabilita dal Servizio Sociale o dal Tribunale per i minorenni all'atto dell'affidamento;
6. collaborare con i servizi e con gli affidatari, per favorire il rientro del minore in famiglia.

## **8. TERMINE DELL 'AFFIDAMENTO**

L'affidamento termina con il cessare delle condizioni di necessità che lo hanno determinato e comunque può essere interrotto anticipatamente da chi lo ha disposto, tenuto conto dell'interesse del minore.